

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Industria Farmaceutica della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati congiuntamente "le Parti" e individualmente "la Parte",

Desiderando sviluppare e rafforzare i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i rispettivi Paesi specialmente nel campo dell'industria farmaceutica;

Desiderando incoraggiare e sviluppare programmi di scambio volti a consentire ai partecipanti di beneficiare delle attività dell'industria farmaceutica in entrambi i Paesi;

Considerando il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Buon Vicinato tra l'Italia e l'Algeria, firmato ad Algeri il 27 gennaio 2003;

Considerando il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare in materia di sanità, firmato ad Algeri il 8 marzo 1999;

Riconoscendo l'importanza di questa cooperazione che contribuirà alla promozione della cooperazione nel settore della sicurezza dei prodotti sanitari;

Desiderando promuovere la reciproca cooperazione sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo interesse.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 OBIETTIVO

Scopo del presente Memorandum d'Intesa è promuovere la cooperazione nel campo dell'industria farmaceutica tra le Parti, facilitando lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione e favorendo lo sviluppo di attività in comune.

ARTICOLO 2 AREE DI COOPERAZIONE

Le Parti rafforzano la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze e lo sviluppo di specifici progetti di cooperazione congiunta, in particolare nei seguenti settori:

- formazione nell'ambito delle ispezioni finalizzate al rilascio della certificazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP);
- scambio di esperienze nel campo delle sperimentazioni cliniche;
- l'incoraggiamento di partnership nel campo dell'industria farmaceutica, promuovendo joint venture per la ricerca e la produzione congiunta di prodotti farmaceutici in Algeria;
- trasferimento tecnologico nel campo delle biotecnologie.

ARTICOLO 3 FORMAZIONE

Le Parti promuovono corsi di formazione e perfezionamento a beneficio del personale dell'industria farmaceutica attraverso le seguenti modalità:

1. accogliendo i tirocinanti all'interno delle strutture interessate, in base alle capacità di accoglienza delle Parti;
2. organizzando missioni di esperti.

ARTICOLO 4 COMITATO CONGIUNTO DI MONITORAGGIO

Le Parti istituiscono un Comitato Congiunto di Monitoraggio, composto da loro rappresentanti.

Il Comitato Congiunto di Monitoraggio ha il compito di elaborare dei Programmi Esecutivi annuali e di valutare lo stato di avanzamento delle attività di cooperazione realizzate nel quadro dell'attuazione del presente Memorandum d'intesa.

Il Comitato Congiunto di Monitoraggio si riunirà su richiesta delle Parti alternativamente in Algeria e in Italia in date stabilite di comune accordo.

ARTICOLO 5 SPESE

Le attività previste dal presente Memorandum d'intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura dei costi derivanti dalla partecipazione del proprio personale alle riunioni del Comitato congiunto di monitoraggio.

Le spese relative all'organizzazione degli incontri saranno a carico della Parte ospitante.

ARTICOLO 6 RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

Informazioni, documenti e dati sulle attività svolte nell'ambito del presente Memorandum d'intesa saranno diffusi solo di comune accordo tra le due Parti.

Lo scambio di informazioni non riguarderà dati personali di pazienti.

Se necessario, tutti i dati personali di pazienti verranno aggregati per renderli anonimi.

Al fine di attuare ogni forma di collaborazione prevista nel presente Memorandum d'intesa, lo scambio dei dati personali individuali di questa natura, ove necessario, sarà disciplinato da apposita intesa successiva sottoscritta dalle Parti.

ARTICOLO 7 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Ciascuna delle Parti resterà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale precedentemente acquisiti o risultanti da ricerche indipendenti.

Ciascun progetto intrapreso ai sensi del presente Memorandum d'intesa dovrà definire i termini e le condizioni per la ripartizione della proprietà di eventuali risultati ottenuti nell'ambito di progetti di ricerca congiunti.

ARTICOLO 8 LEGISLAZIONE

Il presente Memorandum d'intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni algerina e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il presente Memorandum d'intesa non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questo Memorandum d'intesa sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

ARTICOLO 9 INTERPRETAZIONE

Qualsiasi divergenza derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Memorandum d'intesa sarà risolta amichevolmente tra le Parti.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Memorandum d'intesa sarà efficace dalla data della firma, rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni tacitamente rinnovabile per periodi della stessa durata.

ARTICOLO 11 MODIFICHE

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato previo mutuo consenso scritto delle Parti. Gli emendamenti entrano in vigore secondo le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Memorandum d'intesa.

ARTICOLO 12 CESSAZIONE

Il presente Memorandum d'intesa può essere risolto da ciascuna delle parti, per iscritto, almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza.

La cessazione del presente Memorandum d'intesa non pregiudicherà l'esecuzione di alcun programma, attività o progetto in corso avviato ai sensi del presente Memorandum d'intesa, salvo che le Parti non concordino diversamente.

Firmato ad Algeri il 18 luglio 2022 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
FARMACEUTICA DELLA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E
POPOLARE**

Luigi Di Maio

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed